

# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE RIQUALIFICAZIONE VERDE MALAFEDE AXA"**

### **Articolo 1 (Costituzione, denominazione, durata).**

È costituita l'associazione di volontariato RIQUALIFICAZIONE VERDE MALAFEDE AXA che in seguito sarà denominata "Associazione".

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 2 (Sede legale)**

L'associazione ha sede legale in Via Oscar Ghiglia 329 - 00125 - Roma; - Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione o per necessità, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

### **Articolo 3 (Caratteristiche)**

L'associazione è formata inizialmente dai Soci Fondatori, che costituiscono il Consiglio direttivo, i quali sottoscrivono il presente Statuto e versano la quota contributiva iniziale. I Soci Fondatori contribuiscono ai costi di costituzione iniziale dell'Associazione. L'Associazione è costituita sulla base dell'apporto volontario dei cittadini ed è di natura apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro, ed impegna gli iscritti al rispetto dello Statuto stesso. Decorsi due anni dalla Costituzione, saranno indette elezioni pubbliche, su convocazione del consiglio direttivo.

### **Articolo 4 (Finalità dell'Associazione)**

L'Associazione è espressione di tutti i cittadini che, a qualsiasi titolo ne fanno parte. Suoi scopi principali sono la difesa dei diritti e degli interessi legittimi di tutti i cittadini rappresentati. Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione si propone di:

promuovere, anche d'intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, del decoro, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse; prestare particolare attenzione alle istanze dei giovani, delle donne e degli anziani; promuovere convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive; informare i soci mediante la pubblicazione su un sito internet e/o di un giornale di quartiere, nonché con diffusione attraverso i social, volantini ed altri mezzi idonei a tale scopo.

### **Articolo 5 (Organi dell'Associazione)**

Gli organi dell'Associazione sono: il Consiglio Direttivo che, per i primi due anni, è composto dai soci fondatori ai cui interno vengono eletti: Presidente - Vice Presidente - Segretario. I Soci Fondatori costituiscono il consiglio direttivo che resterà in carica per due anni dalla data di costituzione dell'Associazione. Alla scadenza il Consiglio Direttivo verrà rinnovato tramite elezioni e tutti i soci che hanno aderito alla associazione da almeno un anno potranno candidarsi.

### **Articolo 6 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione, si compone di un numero minimo di 5 membri ed un numero massimo di 25 membri e dura in carica due anni. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla fine del mandato, fissa la data delle elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza dello stesso. Il Consiglio Direttivo viene eletto tra i candidati soci dell'Associazione e al termine del proprio mandato deve dare comunicazione ai soci della data delle elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature, nonché delle modalità con cui si svolgeranno. L'incarico, non retribuito, di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario di cui ai successivi articoli, è compatibile con qualsiasi impiego, incarico, ufficio o mandato sia pubblico che privato, ad eccezione di: incarichi politici. Il Consigliere assente a 5 riunioni consecutive senza un giustificato motivo, decade dalla carica e ad esso subentra il primo, per numero di preferenza, dei non eletti. Così, parimenti, il primo dei non eletti subentra al consigliere dimissionario o per qualsiasi motivo impedito. Parimenti potrà essere escluso, su delibera del Consiglio Direttivo, il Consigliere che si sia reso responsabile di comportamenti evidentemente inopportuni od incivili ovvero, in ogni caso, contrari a quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti, dalla normativa e dalle leggi vigenti. Laddove il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia inferiore a 5, lo stesso potrà svolgere solamente l'ordinaria amministrazione e non potrà porre in essere iniziative di sorta, con l'obbligo dei membri rimasti di ricostituire il numero minimo di 5 membri entro 90 giorni dall'evento che ha determinato questa necessità. Nel caso in cui non si riesca a ricostituire il numero minimo entro il termine indicato, ovvero, in ogni caso, se i membri rimasti sono in numero inferiore a 5 il Consiglio Direttivo, e quindi l'Associazione si scioglierà in via automatica e di diritto senza possibilità di eccezione alcuna.

### **Articolo 7 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti l'attività dell'associazione, in particolare provvede:

1. all'approvazione delle fonti di finanziamento, di cui al successivo art. 12;
2. all'approvazione del rendiconto di ogni anno solare dell'Associazione e all'impiego del residuo attivo della gestione;
3. all'approvazione del rendiconto di ogni anno solare del giornale dell'Associazione, e/o del sito internet, laddove presenti;
4. all'approvazione di eventuali spese straordinarie;
5. alla sostituzione, con i primi dei non eletti, dei consiglieri dimissionari o per qualsiasi motivo impediti, anche laddove si siano resi responsabili di comportamenti evidentemente inopportuni od incivili ovvero, in ogni caso, contrari a quanto stabilito nel presente statuto o alle leggi vigenti;
6. a cambiare la sede dell'Associazione;
7. alla discussione ed all'approvazione, o meno, delle proposte avanzate dai singoli membri del Consiglio e dai soci ed attinenti l'attività per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
8. alla modifica del presente statuto;
9. a nominare la Commissione elettorale a stabilire la data, l'orario, le modalità con cui si terranno le elezioni e a stabilire giorni ed orari durante i quali sono raccolte le candidature;
10. a tutto quanto necessario per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

### **Articolo 8 (Convocazione del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, in via ordinaria ed in seduta pubblica, una volta al mese, presso la sede dell'Associazione o altrove. Il Presidente, di cui al successivo art. 10, è tenuto a convocare i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo, data, ed ora della riunione mensile. Il Consiglio Direttivo, oltre che mensilmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario per documentati o documentabili motivi di urgenza o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri a quel momento facenti parte dell'Associazione. Decorsi inutilmente cinque giorni dalla richiesta, i detti consiglieri possono provvedere direttamente alla convocazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita deliberazione le modalità di convocazione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario di cui al successivo art. 10.

### **Articolo 9 (Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni)**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei consiglieri a quel momento facenti parte dell'Associazione. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta degli intervenuti, ovvero con il voto favorevole del 50%+1 dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni che concernono le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 10 (Il Presidente - Vice Presidente - Segretario)**

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario vengono eletti dal consiglio direttivo, con una maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti il Consiglio Direttivo, durano in carica due anni e comunque non oltre il periodo di elezione del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili, possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prevista per eleggerli.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale di quartiere, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza, in caso di impedimento il Presidente può esercitare il potere di delega al Vice Presidente o a qualsiasi altro membro del consiglio direttivo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea ed espleta tutti gli incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea generale, custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni dell'Associazione, tiene la contabilità, presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale. È facoltà del Segretario avvalersi di un membro, la cui nomina è comunque sottoposta alla votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, a cui delegare la custodia delle disponibilità finanziarie e dei beni dell'Associazione nonché la presentazione periodica della situazione finanziaria al Consiglio Direttivo.

### **Articolo 11 (Assemblea generale)**

L'Assemblea generale è un organo di indirizzo generale e consultivo da convocarsi a cura del Presidente presso una idonea sede, mediante i più accessibili mezzi di informazioni idonei a raggiungere lo scopo, ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti di carattere generale impongano di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti. Dello svolgimento dell'Assemblea generale si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario.

### Articolo 12 (Finanziamento)

L'Associazione si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti ed eventuali usi del giornale e/o del sito internet del quartiere e attraverso qualsiasi iniziativa compatibile con il presente statuto e in rispetto della normativa vigente che regola le Associazioni.  
Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi necessari alle attività dell'Associazione.

### Articolo 13 (informazioni sullo statuto)

Copie del presente Statuto, del Regolamento per le Elezioni e di eventuali modifiche, saranno consultabili gratuitamente fra i soci dell'Associazione.  
Sarà cura del Presidente procedere all'accreditamento presso tutte le istituzioni pubbliche utili ai fini degli scopi definiti dall'Associazione.

